

N. 54

IL SINDACO

VISTO la propria ordinanza n.125 dell'11.06.10 nonché l'ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTA la richiesta prot.n.8240 del 2.04.12 presentata dalle Associazioni di Categoria in cui viene richiesto di valutare la possibilità di prorogare l'orario di intrattenimento musicale e danzante all'esterno per gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B", per gli esercizi ricettivi e gli stabilimenti balneari nel periodo della settimana di Pasqua nei fine settimana successivi (venerdì – domenica) alle ore 3.00 fino alla fine di giugno;

RITENUTO di poter aderire alla richiesta, esclusivamente per il fine settimana pasquale 2012 (6,7,8,9 Aprile 2012), per i giorni dal 20 al 1º maggio c.a ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nell'ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

VISTO l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica";





VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"; VISTE le precedenti ordinanze n.350/98, n.51/02, n.199/05, n.108/10 e n.160/10;

ORDINA

In deroga a quanto previsto nell'ordinanza n.160 del 14.07.10 tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B", che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'uso del disk jockey) e danzante esclusivamente per il fine settimana pasquale 2012 (6, 7, 8, 9 Aprile 2012), per i giorni dal 20 al 1º maggio c.a dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante entro e non oltre le ore 2,00. Esclusivamente all'interno dei locali, è consentita una tolleranza di trenta minuti per la cessazione delle attività di trattenimento musicale e danzante.

4

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3,



con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 06 APR. 2012

